



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 35 del 19-12-2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175.

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del SINDACO GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente Assente</i>
GIANCAMILI EROS	VICE SINDACO - ASSE	Presente
Forti Michele	CONSIGLIERE	Presente
TESEI LUCA	ASSESSORE	Assente
SERGOLINI MANUELE	CONSIGLIERE	Presente
SECCACINI GIADA	CONSIGLIERE	Presente
BELLABARBA VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALERI LUCREZIA	CONSIGLIERE	Presente
Tarulli Giampiero	CONSIGLIERE	Presente
SORBATTI ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
TIBURZI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CARACENI GILBERTO	SINDACO	Presente

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175.

Il Sindaco fa una breve introduzione dei contenuti dell'atto, facendo presente che la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute costituisce obbligo di legge, al quale occorre provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento temporale al 31 dicembre dell'anno precedente. Egli propone la conferma delle quote detenute dal Comune di Massa Fermana, in quanto le partecipazioni in essere sono necessarie per le finalità istituzionali dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, "Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, «c.d. decreto correttivo» ed, in particolare:

§- l'articolo 4, comma 1, per il quale le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

§- l'articolo 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", per il quale:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi

dell'articolo 5, comma, 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.*"

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr 21 del 20/12/2018, con la quale si è dato seguito all'adempimento per le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute **alla data del 31 dicembre 2018**, compiuta come da elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione, che ne forma parte integrante;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge la necessità di mantenere tutte le partecipazioni detenute;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, comma 1 e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, codice civile;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- l'Allegato 3 al d.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), del d.lgs. n. 267/2000, sulla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa, come ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo Emilia - Romagna con deliberazione n. 3/2018, allegato al presente atto.
- parere favorevole ex art. lo 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio riguardo alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. lo 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Finanziario sulla regolarità contabile;

CON 7 voti favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Tarulli, Sorbatti e Tiburzi*), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2018**, accertandola come da "Allegato A" alla presente deliberazione, parte integrante di essa.
2. DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune riguardo alla revisione ordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 21 del 20/12/2018.
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle Società partecipate.
4. DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, secondo le modalità indicate dall'articolo 24, comma I e 3 del T.U.S.P. e

dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 05-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 05-12-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 09-01-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 09-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 19-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 09-01-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli